# VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 101

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 103

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 103

5-04503 Sottanelli: Dati sulle richieste di accesso, per l'anno 2025, al credito di imposta previsto per la ZES unica per il Mezzogiorno, anche con riferimento all'eventuale estensione a Marche e Umbria ..... 103

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 107

5-04504 De Palma: Revisione del procedimento di controllo sulla qualità dei carburanti .... 104

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 108

5-04506 Alifano: Intendimenti del Governo in ordine alla preannunciata ricomposizione del prelievo fiscale ..... 104

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 110

5-04507 Merola: Chiarimenti in ordine alle somme versate alle casse erariali dal soggetto subentrante nelle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative ..... 104

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 111

5-04502 Congedo: Iniziative per il rafforzamento del mercato dei depositari italiani ..... 104

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 112

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1989 Cavandoli recante interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali, di rappresentanti di Confindustria ..... 105

*ERRATA CORRIGE* ..... 105

### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.**

**C. 2369 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente,* intervenendo in sostituzione del relatore De Bertoldi, ricorda che la Commissione esamina oggi il disegno di legge recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (C. 2369 Governo), nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è composto da 7 articoli divisi in 3 capi. Più nel dettaglio, evidenzia che il Capo I detta norme in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme; il Capo II reca disposizioni in materia di passaporti e validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio; il Capo III contiene le disposizioni organizzative, finali e finanziarie.

Nel rinviare alla documentazione degli uffici per ulteriori approfondimenti sul contenuto del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni di interesse per la Commissione Finanze. Segnala anzitutto che l'articolo 1 modifica le procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero, contenute nel decreto legislativo n. 71 del 2011, recante « Ordinamento e funzioni degli uffici consolari ». In particolare, il comma 1, sostituendo l'articolo 10, in materia di cittadinanza italiana, del citato decreto legislativo, riduce le competenze degli uffici consolari in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, trasferendo le stesse ad un ufficio centralizzato da costituirsi a tal fine presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Per effetto del provvedimento in esame, gli uffici consolari avrebbero la sola competenza di accertare il mantenimento della cittadinanza italiana e riconoscere il possesso della cittadinanza per i minori d'età residenti nella circoscrizione e figli di cittadini già precedentemente riconosciuti come tali. Le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero, e corredate dalla prescritta documentazione in originale cartaceo, oltre che dalla prova del versamento dei diritti consolari, andrebbero, invece, presentate direttamente presso l'ufficio competente da istituirsi nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, alla diversa procedura prevista per le suindicate domande di cittadinanza non si ascrivono effetti di minore gettito dei diritti consolari. Il provvedimento dispone inoltre che la piena operatività della nuova procedura si avrà dal 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore delle disposizioni in esame e che nel primo biennio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può ricevere un numero massimo annuo di domande non superiore a quelle trattate complessivamente nel corso dell'anno precedente presso gli uffici consolari.

Il comma 4 dell'articolo 1 novella, poi, l'articolo 1, comma 640, lettera *a),* della Legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024 n. 207, al fine di adattare alla nuova organizzazione centralizzata facente capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa dei diritti consolari.

In proposito, la Relazione tecnica chiarisce che si tratta di una modifica di carattere meramente ordinamentale, che non modifica il *quantum* dell'introito erariale ma semplicemente le modalità di redistribuzione della quota parte riassegnata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In particolare, per effetto della citata novella, i proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-*bis* della sezione I della tabella dei diritti consolari allegata al Decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, a decorrere dall'anno 2025, nella misura del 50 per cento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e destinati: per il 50 per cento agli uffici consolari, secondo la ripartizione determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani; per il 25 per cento all'incremento del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a condizione che il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla presente lettera non ecceda il limite pro capite del 15 per cento della retribuzione tabellare; per il 25 per cento al funzionamento degli uffici all'estero, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ad altre spese in conto capitale.

Di interesse per la Commissione Finanze, considerata la rilevanza fiscale dell'istituto, è anche l'articolo 3, che introduce numerose modifiche alla legge n. 470 del 1988, riguardante « Anagrafe e censimento degli italiani all'estero » e al relativo regolamento di attuazione – di cui al D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 – anche al fine di abrogare procedure al momento superate e adeguare la legislazione vigente ai cambiamenti normativi intervenuti in tale ambito. In particolare, si novella la richiamata legge n. 470 del 1998 al fine di prevedere che l'iscrizione all'AIRE sia facoltativa per i lavoratori all'estero per organizzazioni internazionali, per l'Unione europea o per organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco tenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a condizione che tali soggetti conservino o stabiliscano il domicilio fiscale in Italia su base volontaria o in virtù di quanto espressamente previsto al riguardo dal Protocollo disciplinante l'organizzazione di appartenenza o di quanto contemplato dal proprio contratto di lavoro.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sul disegno di legge in esame, sebbene il suo gruppo parlamentare abbia fornito un rilevante contributo all'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, attraverso la presentazione di numerosi emendamenti, dei quali una sessantina sono stati accolti. In tal modo sono stati mitigati i possibili effetti negativi derivanti dal testo originario del disegno di legge, che costituisce il prosieguo naturale delle norme approvate nel mese di maggio 2025 in tema di trasmissione della cittadinanza agli italiani dell'estero.

Ricollegandosi all'illustrazione del contenuto del provvedimento testé svolta, ricorda che solo grazie a una modifica proposta dal suo gruppo è stata posticipata di un anno la piena operatività delle nuove procedure. Non gli è chiaro, al riguardo, come un solo ufficio centralizzato sarà in grado gestire tutte le richieste di cittadinanza provenienti dai vari Paesi; ciò appare ancora più irragionevole, a fronte del fatto che l'Italia gode di una rete diplomatica e consolare vasta e capillare. Rammenta poi che, sempre per merito delle modifiche proposte dal suo gruppo, la durata massima della procedura è stata ridotta da 48 a 36 mesi, termine che appare tuttora molto ampio, a fronte dei 24 mesi ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale per la

conclusione dei procedimenti amministrativi.

Reputa tuttavia che il vero *vulnus* del provvedimento sia l'obbligo di invio delle domande di cittadinanza esclusivamente in forma cartacea, circostanza che appare paradossale alla luce della diffusione degli strumenti digitali – ancor più se si pensa che in numerosi Paesi l'apostille ha forma esclusivamente digitale – con conseguenti complicazioni che si ripercuotono sulle procedure di legalizzazione degli atti. Si rammarica del fatto che sul tema l'Esecutivo non abbia mostrato alcuna apertura.

Ricorda inoltre che le modifiche accolte in sede referente hanno altresì migliorato le condizioni contrattuali e l'allocazione delle risorse per il personale.

Infine, tra le più rilevanti modifiche proposte dalle forze di opposizione e accolte in sede referente, menziona l'introdotta possibilità, per gli iscritti all'AIRE, di vedersi rilasciare la carta di identità elettronica in qualsiasi comune d'Italia. Tale innovazione appare particolarmente significativa in ragione del fatto che dal mese di agosto 2026 il documento cartaceo non sarà più valido. Si tratta di una soluzione molto attesa dagli oltre sette milioni di italiani iscritti all'AIRE, numero che, per questioni demografiche, appare destinato a salire nei prossimi anni.

Pur riconoscendo la proficuità del lavoro svolto presso la Commissione di merito, ribadisce in conclusione il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 1)*.

**La seduta termina alle 13.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 ottobre 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, d'intesa con i presentatori e con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-04505 Centemero è rinviato ad altra seduta.

**5-04503 Sottanelli: Dati sulle richieste di accesso, per l'anno 2025, al credito di imposta previsto per la ZES unica per il Mezzogiorno, anche con riferimento all'eventuale estensione a Marche e Umbria.**

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto dalla risposta del Governo, riservandosi di valutare più approfonditamente i dati forniti. Evidenzia infatti che, secondo quanto riferito dall'Esecutivo, una ingente quantità di richieste di credito di imposta non si sono trasformate poi in investimenti. Ritiene che tale dato sia ascrivibile alla mancata conoscenza della percentuale del beneficio effettivamente spettante, circostanza che incide sulle decisioni di investimento delle imprese richiedenti.

**5-04504 De Palma: Revisione del procedimento di controllo sulla qualità dei carburanti.**

Raffaele NEVI (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Raffaele NEVI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta dell'Esecutivo, dalla quale si evince l'attenzione per i temi affrontati dall'interrogazione. Auspica quindi che in futuro non pervengano ulteriori segnalazioni.

**5-04506 Alifano: Intendimenti del Governo in ordine alla preannunciata ricomposizione del prelievo fiscale.**

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, chiede delucidazioni alla presentatrice sulla platea di contribuenti che, secondo quanto riportato nell'interrogazione, verrebbero esclusi dai benefici, a seguito della sterilizzazione del taglio dell'Irpef.

Enrica ALIFANO (M5S) chiarisce che si tratta dei contribuenti che dichiarano redditi pari o superiori a 50.000 euro annui, che rischiano di essere penalizzati anche dal taglio delle detrazioni fiscali.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Marco OSNATO, *presidente*, a completamento di quanto riferito dalla sottosegretaria, rileva come le misure relative all'Irpef sono attualmente in una fase di studio e, dunque, potrebbero riguardare una platea di contribuenti diversa da quanto prospettato nell'interrogazione.

Enrica ALIFANO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta del Governo. Sebbene accolga con favore la circostanza che siano allo studio misure per alleviare il carico fiscale gravante sul ceto medio, il quale più di tutti contribuisce alle finanze pubbliche, ritiene tuttavia che la risposta fornita sia molto vaga e soprattutto che non affronti il fenomeno del *fiscal drag*, che impoverisce i cittadini e incide negativamente sul gettito fiscale. Ciò conferma l'atteggiamento dell'Esecutivo nei confronti del ceto medio: il Governo a suo parere procede per proclami, affermando di rappresentare gli interessi di tale fascia di contribuenti senza, tuttavia, che seguano nei fatti misure concrete e adeguate di tutela.

**5-04507 Merola: Chiarimenti in ordine alle somme versate alle casse erariali dal soggetto subentrante nelle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative.**

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Virginio MEROLA (PD-IDP) prende atto degli intendimenti del Governo, il quale riferisce che sono in corso interlocuzioni con la Commissione UE. Ritiene necessario attendere l'emanazione del decreto ministeriale per comprendere se la normativa secondaria sarà in grado di fare definitivamente chiarezza sul tema sollevato.

**5-04502 Congedo: Iniziative per il rafforzamento del mercato dei depositari italiani.**

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Saverio CONGEDO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.*

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1989 Cavandoli recante interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali, di rappresentanti di Confindustria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 563 del 7 ottobre 2025, a pagina 43, nel Titolo, prima riga, la parola « testo » è sostituita dalla seguente « Testo » e a pagina 43, prima colonna, sesta riga, le parole « esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (Atto n. 293); » sono soppresse.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2369 recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**5-04503 Sottanelli: Dati sulle richieste di accesso, per l'anno 2025, al credito di imposta previsto per la ZES unica per il Mezzogiorno, anche con riferimento all'eventuale estensione a Marche e Umbria.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa presente che, nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2025, è stato approvato un disegno di legge avente a oggetto disposizioni per il rilancio dell'economia nelle regioni Marche e Umbria, con il contestuale ampliamento a tali territori della ZES unica per il mezzogiorno. Nel comunicato stampa della riunione non sono state, tuttavia, date indicazioni circa un eventuale aumento delle risorse destinate alla misura di agevolazione fiscale.

Tenuto conto che, con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, si è stabilito che le percentuali di credito di imposta effettivamente fruibili dai beneficiari sono pari al 100 per cento degli importi e che la relativa istruttoria ha rilevato per il 2025 un importo complessivo di credito richiesto di 2.336.465.840 euro per i crediti ordinari, a fronte di una disponibilità di 3.270 milioni di euro, l'interrogante chiede di sapere « quali siano i dati aggiornati sulle richieste relative al credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES unica per il Mezzogiorno pervenute entro il 30 maggio 2025 e, in tale ottica, come il Governo intenda conciliare il futuro ampliamento della ZES unica con un mancato aumento delle risorse finanziarie. ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si riportano, nella tabella sottostante, i dati delle comunicazioni per la fruizione del credito di imposta ZES unica, relativi agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 o che le imprese intendono realizzare entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica.

Si rileva, a tal proposito, che ancorché il credito d'imposta complessivo comunicato, pari a euro 11.396.354.487, superi l'importo stanziato, una quota rilevante di detto importo si riferisce a investimenti pianificati e non realizzati e, dunque, l'importo del credito potrebbe ridursi significativamente, come avvenuto in passato per misure analoghe.

Credito di imposta investimenti ZES Unica 2025*

| Numero di comunicazioni pervenute | Investimento complessivo | Credito di imposta complessivo | Di cui relativo a investimenti realizzati e fatturati | Di cui relativo a investimenti realizzati e non fatturabili | Di cui relativo a investimenti non realizzati e non fatturati |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.951 | 22.459.257.508 | 11.396.354.487 | 348.967.057 | 203.072.800 | 10.844.314.630 |

*Fonte: Comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ALLEGATO 3

**5-04504 De Palma: Revisione del procedimento di controllo sulla qualità dei carburanti.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai controlli, effettuati in particolare dalla Guardia di finanza, relativi alla qualità dei carburanti, segnalando come la criticità spesso riscontrata riguardi la non conformità del gasolio rispetto al punto di infiammabilità (cosiddetto *flash-point*), il cui valore deve necessariamente essere conforme a precise specifiche tecniche. Lo sforamento, anche lieve, di tale parametro, lasciando presumere la sussistenza di comportamenti fraudolenti, determinerebbe l'attivazione di procedimenti per evasione di accisa (*ex* articolo 40 del T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, n. 504 del 1995) o per frode in commercio (*ex* articolo 515 del codice penale), con segnalazione alla Procura della Repubblica, pur in presenza di documentazione formalmente completa e tracciabile.

Tenuto conto che le organizzazioni di rappresentanza dei gestori hanno da tempo segnalato alle Autorità competenti di non disporre dei necessari mezzi per controllare la qualità del carburante e che il parametro in questione non è monitorabile a ogni passaggio, gli Interroganti chiedono di sapere « se non (si) ritenga opportuno rivedere il procedimento di controllo del flash-point (...) con particolare riferimento alla rimessa a norma nel caso di modesta alterazione e alla valutazione di altri parametri, quale presupposto di comportamenti fraudolenti » anche considerando che « in passato l'Amministrazione doganale aveva disciplinato la rimessa a norma di miscele accidentali come prassi amministrativa ordinaria (...), senza necessariamente dover applicare sanzioni amministrative o avviare procedimenti giudiziari ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Comando Generale della Guardia di finanza, si rappresenta quanto segue.

Nel settore delle accise, la facoltà di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i distributori stradali di carburante è prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente alla tutela dell'imposta.

A tal fine, la contestazione di eventuali irregolarità presuppone l'effettuazione da parte dei verificatori di un controllo inventariale ai sensi dell'articolo 48 del citato decreto legislativo. In particolare, la giacenza fisica presso l'impianto deve essere confrontata con quella contabile quale risultante dai cosiddetti e-DAS (Documenti di Accompagnamento Semplificato elettronico), utilizzati a scorta della movimentazione, e dai totalizzatori installati presso l'impianto.

Solo qualora, a seguito di tale verifica, emergano fondati elementi di frode, con indizi gravi e concordanti di sottrazione all'accertamento di prodotto a carico dell'esercente, è possibile contestare le fattispecie di cui all'articolo 40 del suddetto decreto legislativo n. 504 del 1995.

Nell'ambito dell'ordinaria verifica sulle accise, possono essere anche prelevati campioni di carburante per avere la conferma del codice NC (Nomenclatura Combinata) del prodotto erogato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

Nell'ambito dei controlli presso i distributori stradali, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza sono anche demandati i controlli qualitativi sulla conformità dei carburanti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 21

marzo 2005, n. 66. A tal fine i verificatori si avvalgono dei poteri previsti dal citato articolo 18 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

In particolare, per il gasolio, i predetti controlli ulteriori, effettuati presso i distributori stradali di carburante, sono estesi esclusivamente alle specifiche commerciali di cui all'allegato II del predetto decreto legislativo n. 66 del 2005.

Sul punto, vale evidenziare che anche la Guardia di finanza svolge attività ispettive volte a verificare la qualità dei prodotti energetici commercializzati, che – come ricordato dagli stessi interroganti – devono rispondere a determinate specifiche tecniche previste alla norma tecnica UNI EN 590:2022, tra cui, per il gasolio, un punto di infiammabilità non inferiore a 55 °C.

Tale tipologia d'ispezione – riguardante gli impianti di distribuzione stradale e i depositi di carburanti – prevede il prelevamento di campioni dei prodotti energetici da sottoporre a esame chimico-qualitativo che ricade sotto la esclusiva competenza di Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuato al fine di individuare miscelazioni con sostanze estranee come solventi, carburanti avio, e benzine, che potrebbero alterare le proprietà del gasolio, aumentando i rischi per la sicurezza degli operatori e degli utenti finali. All'esito delle suddette analisi, qualora venga riscontrato un punto di infiammabilità non rientrante nei parametri previsti, si procede alla segnalazione delle violazioni riscontrate alle Autorità competenti.

Nelle valutazioni svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il cosiddetto *flash-point*, non è però ritenuto un parametro dirimente ai fini della commercializzazione del carburante diesel (confronta articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 66 del 2005) siccome fortemente influenzato anche da piccole contaminazioni con benzina e altre frazioni leggere, che si manifestano costantemente nella distribuzione dei carburanti con i ben noti fenomeni di *cross-contamination*. In ragione di ciò, le modalità operative privilegiate per il campionamento ai fini dell'accertamento della conformità dei carburanti detenuti presso gli impianti di distribuzione stradale sono quelle definite nel paragrafo 1 dell'allegato V del predetto decreto legislativo n. 66 del 2005. Per ogni prelevamento di campione è prevista la redazione di apposito verbale, debitamente consegnato alla parte come previsto dal paragrafo 1.3 del predetto allegato V, e distinto dal verbale di accesso per la verifica inventariale *ex* articolo 48 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995. I due verbali sono distintamente acquisiti nel sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ALLEGATO 4

**5-04506 Alifano: Intendimenti del Governo in ordine alla preannunciata ricomposizione del prelievo fiscale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'impegno del Governo contenuto nella premessa al Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (Dpfp 2025) finalizzato a una ricomposizione del prelievo fiscale principalmente in favore del ceto medio, peraltro confermato in occasione della presentazione del recente Rapporto Itinerari Previdenziali – Cida.

Tuttavia, tenuto conto che dallo stesso Rapporto emerge come la sterilizzazione del taglio dell'IRPEF escluderebbe dal beneficio un'ampia fetta di contribuenti ai quali, peraltro, si deve la maggior parte del gettito, gli Interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano adottare « per agire su di una architettura dell'IRPEF assolutamente sbilanciata ».

Al riguardo, non può che confermarsi l'impegno del Governo nella politica fiscale di programmata riduzione dell'IRPEF anche in favore del ceto medio.

Nella suddetta prospettiva è allo studio – tra le altre misure – un progetto volto a rivedere l'aliquota IRPEF del 35 per cento.

Tale progetto potrà essere coltivato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in linea con la nuova *governance* europea.

ALLEGATO 5

**5-04507 Merola: Chiarimenti in ordine alle somme versate alle casse erariali dal soggetto subentrante nelle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

sentito anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è attribuita la competenza primaria in materia, comunico quanto segue.

Come noto, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, ha modificato la legge 5 agosto 2022, n. 118, al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

Tra gli aspetti qualificanti la nuova disciplina sulle procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni nel rispetto del diritto dell'Unione europea, si segnala l'articolo 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022, che riconosce al concessionario uscente il diritto a:

un indennizzo, a carico del concessionario subentrante, pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati;

un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Tali importi sono quantificati sulla base di criteri individuati con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

All'attualità è stata predisposta una bozza del decreto ministeriale recante le modalità di determinazione degli indennizzi.

Tale bozza, è stata redatta all'esito della consultazione che ha visto la partecipazione, oltre che dei soggetti pubblici istituzionali interessati, quali i Ministeri competenti per materia, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Anci, anche delle associazioni di categoria rappresentative dei settori balneare, turistico e alberghiero che, nel fornire i contributi, hanno evidenziato la necessità che tale provvedimento dia compiuta attuazione alle finalità della riforma dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131: tutela degli investimenti effettuati dai concessionari uscenti, competitività del settore turistico e la continuità nella fornitura del servizio.

Tali temi, ritenuti cruciali per il Governo, devono essere adeguatamente contemperati con i principi unionali e con le posizioni al riguardo assunte dalla Commissione UE, con la quale sono tutt'ora in corso interlocuzioni al fine di trovare un punto di ponderazione propedeutico alla definitiva archiviazione della procedura di infrazione.

ALLEGATO 6

**5-04502 Congedo: Iniziative per il rafforzamento del mercato dei depositari italiani.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

in ordine al quesito posto, ricordo, preliminarmente che, in base alla disciplina dettata dagli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza – TUF), è il gestore dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) [(1)], non il depositario, a definire la politica di investimento del fondo (e quindi a decidere in che modo debba essere investito il patrimonio raccolto).

Il depositario non può disporre liberamente delle risorse affidate dai gestori dei OICR in quanto è tenuto a svolgere principalmente un ruolo di controllo della legittimità dell'operato dei gestori a tutela degli interessi degli investitori in OICR.

Inoltre, il depositario può anche detenere le disponibilità liquide dell'OICR al fine di assicurare la gestione dell'operatività corrente del fondo (ad esempio, nei fondi aperti, per gestire i flussi di sottoscrizioni e rimborsi) ed effettuare le transazioni ordinate dal gestore (pur sempre in linea con la strategia di investimento da quest'ultimo predeterminata).

L'incarico di depositario può essere assunto da banche italiane o da una succursale italiana di una banca che ha sede statutaria in un altro Stato membro dell'Unione europea. Possono assumere l'incarico anche SIM e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di Paesi terzi diverse dalle banche.

Occorre evidenziare che la normativa europea sui depositari – al fine di assicurare che il depositario sia in grado di eseguire correttamente i compiti ad esso attribuiti dalla disciplina, con l'obiettivo di tutelare gli interessi dell'OICR e dei relativi investitori – non prevede un meccanismo di cosiddetta « passaportazione » (utilizzo di un prospetto approvato dall'Autorità nazionali di uno Stato UE per poter svolgere attività in un altro Stato UE): le succursali di banche estere che vogliono esercitare la funzione di depositario debbono pertanto essere autorizzate dalle Autorità nazionali del Paese ove intendono operare.

Ciò posto, escludendo che possano essere previste misure di incentivazione, o comunque di stimolo, rivolte a soli soggetti nazionali, in quanto data la loro natura selettiva risulterebbero incompatibili con il quadro europeo, in questa sede si conferma, da parte del Governo, l'intenzione di voler perseguire azioni tese a favorire lo sviluppo del mercato del risparmio gestito, e di conseguenza la crescita di quello che può essere definito come il bacino di riferimento principale per il mercato dei depositari.

A tal proposito, si evidenzia che nel contesto della Riforma del mercato dei capitali in corso di realizzazione in attuazione della delega prevista nell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 (cosiddetta legge Capitali), si interverrà in modo incisivo sull'intero ecosistema finanziario, sia per quanto concerne la disciplina delle società emittenti – al fine di favorirne accesso e permanenza nei mercati borsistici – sia relativamente alla normativa della gestione collettiva del risparmio – al fine di favorirne una crescita del settore e

(1) L'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, del TUF definisce l'Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) come « l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata », definita dal gestore del fondo.

la canalizzazione dei risparmi verso le imprese e le Pmi.

La crescita dei mercati nazionali, in termini di ampiezza e di liquidità, consentirà di migliorare il collocamento dell'Italia negli indici globali che contribuiscono, in modo rilevante, a guidare le scelte dei gestori.